



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 114 DEL 10.08.2023

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- RIAPPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di agosto con inizio alle ore 11:00, Solita sala delle Adunanze, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
CAEDDU MONICA	SINDACO	X	
MAMELI MASSIMILIANO	VICE-SINDACO	X	
SALIS FRANCESCA	ASSESSORE	X	
VARGIU CRISTIAN	ASSESSORE	X	
TUVERI NICOLA	ASSESSORE		X
PORTOGHESE ELAINE	ASSESSORE	X	
N° Presenti: 5 - N° Assenti: 1			

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Monica Cadeddu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 123/2023 del Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: **“CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- RIAPPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023”**

Su indicazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Premesso che

- il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sita in via Dante n. 8;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 55 del 29.12.2016 è stato istituito il servizio pubblico locale a rilevanza economica "scuola dell'infanzia" presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante n. 8 e si è proceduto ad approvare la relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221;
- con deliberazione n° 56 del 29.12.2016 è stato approvato il regolamento del servizio "scuola dell'infanzia comunale" sita in via Dante n° 8;
- la gestione del servizio è stato affidato in concessione sino al 30.6.2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06.04.2023 si è stabilito:
“di confermare l'erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica “Scuola dell'infanzia comunale” da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica;
di approvare la relazione per l'affidamento in concessione del servizio di scuola dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di individuare quale forma di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 art. 176 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà la gestione del servizio di Scuola dell'Infanzia comunale” e sono state approvate le condizioni per la concessione della gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Dante per l'individuazione del concessionario.

Visto

il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 entrato in vigore il 31.12.2023, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge 118/2022, che ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del [TUEL](#) relativi ai servizi

pubblici locali a rilevanza economica ed alle correlate tariffe, che stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale dei diritti di cittadini e utenti.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni.

I servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità, conseguentemente, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi devono assicurare "la centralità del cittadino e dell'utente";

Atteso

che il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 all'art. 2 definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato:

che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale.

Considerato

che il servizio di scuola d'infanzia comunale risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, è da considerarsi necessario per assicurare la soddisfazione di un bisogno della comunità locale, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione e trattasi in particolare di un servizio pubblico a domanda individuale;

Richiamato

l'art.14 del richiamato Dlgs 201/2022 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" che prevede:

“Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamato

l’art. 15 “Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica” che prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.

Considerato

che non potendo gestire il servizio di Scuola dell’Infanzia comunale in forma diretta

l’Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo di affidamento in concessione di servizio ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici.

Ritenuto

che l’affidamento del servizio a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, mediante lo strumento della procedura aperta, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria.

Considerato

che con tale scelta, l’Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto il servizio viene svolto interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'onere del pagamento dell'importo spettante all'appaltatore;
- b) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, in quanto facenti diretto riferimento all'appaltatore;
- d) determina autonomamente la durata della concessione.

Dato atto

che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Considerato che

è un interesse primario dell'Amministrazione comunale garantire la prosecuzione del servizio educativo della scuola dell'infanzia;

la scuola dell'infanzia statale dispone di un numero di posti insufficiente rispetto alla domanda;

è intendimento dell'Amministrazione, proseguire con l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia comunale in modo tale da assicurare insieme alla scuola statale a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni un servizio educativo fondamentale per il loro processo di formazione personale, anche al fine di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;

la prosecuzione del servizio è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare per le famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa e di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;

tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per l'infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Atteso

Che si è ravvisata l'opportunità di apportare delle modifiche alla deliberazione n. 19/2023 e alla relazione con essa approvata nella parte inerente la durata della concessione, e conseguentemente l'importo complessivo della concessione, prevedendo un periodo di gestione di 5 anni, oltre ad un eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni, al fine di salvaguardare la continuità educativa nella durata del ciclo di istruzione a favore dei bambini oltreché rendere la concessione più sostenibile e

remunerativa sotto l'aspetto del rischio imprenditoriale che resta con la concessione in capo al concessionario privato per il recupero degli investimenti effettuato nell'esecuzione del servizio;

Vista

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13.07.2023 avente ad oggetto "SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA DELL'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E RIAPPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 DLGS 201/2022." con la quale:

- a) è stata confermata l'erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica "Scuola dell'infanzia comunale" da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica;
- b) è stata riapprovata la relazione per l'affidamento in concessione del servizio di scuola dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

c) sono state stabilite le seguenti condizioni per la concessione della gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Dante per l'individuazione del concessionario:

-Durata della concessione: anni 5 ed eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni

-I 'importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore: € 500,00, tale importo massimo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente mentre potrà essere ridotto o diversificato dal Concessionario secondo proprie scelte gestionali.

-Canone di concessione: per l'affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 oltre IVA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 25.000,00 oltre IVA per anni 5 e € 35.000,00 oltre IVA considerando i 2 anni di eventuale rinnovo;

-Introiti del Concessionario: retta massima di € 500,00 mensili per un numero massimo di 72 bambini per un importo mensile di € 36.000,00 e importo totale annuale di € 432.000,00;

- Valore presunto della concessione (art. 179, D.lgs. 36/2023): sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 5 anni di € 2.160.000,00 incrementato dell'importo degli eventuali 2 anni di rinnovo di € 864.000,00 per un importo totale di € 3.024.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari € 5.000,00 annui moltiplicato per la durata della concessione pari a € 25.000,00 oltre IVA per anni 5 e € 35.000,00 oltre IVA considerando i 2 anni di eventuale rinnovo;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017.

Vista

La deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 25.05.2023 avente ad oggetto "CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO ".

Atteso

Che, conformemente a quanto stabilito dalla Relazione istruttoria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 13.07.2023 si intende affidare il servizio di Scuola dell' Infanzia comunale in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023.

Dato atto

che l'art. 41 c. 12 del D.Lgsn.36/2023 prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

Visto

L' allegato I.7 che definisce i contenuti minimi del progetto, in particolare la sezione II – Progetto di fattibilità tecnico-economica articolo 6 comma 7.

Visto

il progetto per il servizio di Scuola dell'Infanzia comunale per 5 anni (2023/2028) ed eventuale *rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 2 anni* predisposto dal I Settore – ufficio Pubblica Istruzione, costituito dai seguenti elaborati: - relazione tecnica e quadro economico del servizio; - capitolato speciale di gara; - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Dato atto

Che Il **Valore presunto** della concessione (art. 179, D.lgs. 36/2023) di € 3.059.000,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 5 anni di € 2.160.000,00 incrementato dell'importo degli eventuali 2 anni di rinnovo di € 864.000,00 per un importo totale di € 3.024.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 5.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 5 anni oltre gli eventuali 2 anni di rinnovo di € 10.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo del contratto compreso il rinnovo	€ 3.024.000,00

B	Oneri della sicurezza che dovrà sostenere il concessionario	€ 2.500,00
C	Iva al 22% di B	€ 550,00
D	Importo del canone complessivo a base di gara (per 5 anni)	€ 25.000,00
E	Iva al 22% di D	€ 5.500,00
F	Accantonamento art. 113 Codice (2% di C)	0
G	Spese per pubblicazione gara	€ 800,00
H	Spese commissione giudicatrice	€ 700,00
I	Contributo ANAC	€ 660,00
L	Importo proroga tecnica per mesi 3	€ 108.000,00
M	TOTALE	3.167.710,00

Ritenuto

pertanto necessario approvare il suddetto progetto per la concessione del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale;

Dato atto che

sono stati espressi il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore, e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

di approvare

il progetto di fattibilità tecnico economica per la concessione in gestione del servizio Scuola dell'Infanzia comunale da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante n. 8, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica, per la durata di 5 anni (2023/2028) ed eventuale rinnovo alle medesime condizioni per altri ulteriori 2 anni, predisposto dal

I Settore, costituito dai seguenti elaborati: - relazione tecnica e importo del servizio; - capitolato speciale di gara; - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Di dare atto

Che Il **Valore presunto** della concessione (art. 179, D.lgs. 36/2023) di € 3.059.000,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 5 anni di € 2.160.000,00 incrementato dell'importo degli eventuali 2 anni di rinnovo di € 864.000,00 per un importo totale di € 3.024.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 5.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 5 anni oltre gli eventuali 2 anni di rinnovo di € 10.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo del contratto compreso il rinnovo	€ 3.024.000,00
B	Oneri della sicurezza che dovrà sostenere il concessionario	€. 2.500,00
C	Iva al 22% di B	€ 550,00
D	Importo del canone complessivo a base di gara (per 5 anni)	€ 25.000,00
E	Iva al 22% di D	€ 5.500,00
F	Accantonamento art. 113 Codice (2% di C)	0
G	Spese per pubblicazione gara	€ 800,00
H	Spese commissione giudicatrice	€ 700,00
I	Contributo ANAC	€ 660,00
L	Importo proroga tecnica per mesi 3	€ 108.000,00
M	TOTALE	3.167.710,00

Di dare atto che il RUP della presente procedura è identificato nel Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau;

Di dare mandato al Responsabile del I Settore per lo svolgimento di tutti i successivi adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- RIAPPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 10.08.2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 10.08.2023

IL VICE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Donatella GARAU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 114 DEL 10.08.2023

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- RIAPPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
CAEDDU MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA